



**STUDIO ASSOCIATO  
ZANOVELLO  
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra  
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

**AI SIGG. CLIENTI  
LORO SEDI**

**Circolare clienti n. 13/2026**

**OGGETTO: NESSUNA RIDUZIONE DEI TERMINI D'ACCERTAMENTO PER VALORI BOLLATI PAGATI IN CONTANTI**

L'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello di ieri n. 77, ha chiarito che **non sarà possibile beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento** se vengono effettuati **pagamenti in contanti superiori ai 500 euro**, anche quando si tratta di acquisto di **valori bollati**.

L'art. 3 del DLgs. 127/2015 prevede la riduzione di due anni dei termini di accertamento per i contribuenti, sia per le imposte indirette sia ai fini IVA, che rispettano alcune condizioni, tra cui:

- **tracciabilità dei pagamenti** ricevuti ed effettuati per operazioni di importo superiore a **500 euro**;
- documentazione delle operazioni attive tramite:
  - fattura elettronica via **Sistema di Interscambio (SdI)**, oppure
  - memorizzazione e trasmissione **telematica** dei corrispettivi;
- indicazione nella **dichiarazione dei redditi** della sussistenza dei requisiti per la riduzione dei termini.

Anche un solo pagamento (effettuato o ricevuto) in contanti sopra soglia comporta l'inapplicabilità dell'agevolazione. La soglia è comprensiva di eventuali imposte, oneri, ecc., anche laddove non incidenti sulla base imponibile dell'operazione).

Secondo l'Agenzia delle Entrate la tracciabilità riguarda tutte le operazioni svolte nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tra queste quindi rientra anche **l'acquisto di valori bollati**.

Pertanto, il pagamento in contanti oltre la soglia di 500 euro impedisce di applicare la riduzione dei termini di accertamento, indipendentemente dalla presenza degli altri requisiti.

Distinti saluti.

Padova, 16/03/2026

**Studio Associato Zanolello & Partners**

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA